



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del **20 febbraio 2013** n. **15**

OGGETTO: Approvazione nuovo Statuto della Società Ortona Ambiente s.r.l.

L'anno **duemilatredici** il giorno **20** del mese di **febbraio** alle ore **18,55** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

09 - MARINO Patrizio

Pres. Ass.

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

10 - MENICUCCI Luigi

	X
--	---

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 - MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 - MUSA Franco

X	
---	--

5 - DE IURE Domenico

X	
---	--

13 - NAPOLEONE Giulio

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

X	
---	--

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 - DI SIPIO Nadia

X	
---	--

15 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

X	
---	--

16 - TUCCI Enzo

	X
--	---

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **15** e assenti n. **2** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona l'Assessore Roberto Serafini.

Entra in aula il consigliere Menicucci.

Intervengono, come da resoconto allegato, i consiglieri Marino, Musa, Cieri, Coletti, Fratino, Napoleone, Di Martino.

Replica l'Assessore Serafini e, a seguire, intervengono i consiglieri Cieri, Marino, Musa, Tommaso Coletti e Fratino, come da resoconto allegato.

Durante la discussione, entra in aula il consigliere Tucci.

Vengono presentati due emendamenti da parte dei consiglieri Cieri e Di Martino che, messi a voti dal Presidente, ottengono i seguenti esiti:

Emendamento presentato dal consigliere Cieri: voti favorevoli 6 (Castiglione, Cieri, Di Martino, Fratino, Napoleone e Musa) e contrari 11.

Emendamento presentato dal consigliere Di Martino: voti favorevoli 6 (Castiglione, Cieri, Di Martino, Fratino, Napoleone e Musa) e contrari 11.

Intervengono, come da resoconto allegato, i consiglieri Di Martino, Cieri e Tommaso Coletti per le dichiarazioni di voto.

A questo punto il Presidente mette a votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nell'ambito delle misure di contenimento e revisione della spesa pubblica, l'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, contiene disposizioni volte a riportare definitivamente, salvo limitate eccezioni, l'attività amministrativa svolta in forma privatistica nell'alveo dei tradizionali strumenti della pubblica amministrazione, imponendo di ricercare, viceversa, sul mercato ciò che l'amministrazione stessa non riuscirà più a produrre;

RICHIAMATO in particolare il comma 4 del citato articolo 4, il quale testualmente recita:

Art.4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ATTESO in particolare che la norma citata impone a tutte le società di ridurre il numero dei componenti e sempre all'insegna del principio della riduzione dei costi – che i consiglieri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione vigilante o della società controllante “hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza” ;

TENUTO conto che nel vigente statuto comunale l'articolo 4 “Le funzioni del Comune” così recita:

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio.
2. Hanno carattere primario per la loro importanza le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Tutte le funzioni devono essere informate ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure;

TENUTO conto che nel vigente statuto comunale capo II – Servizi Pubblici Comunali l'articolo 50 "Forme di gestione" così recita:

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e al presente Statuto
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società anche non a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

CONSIDERATO che questo Ente con atto notarile della D.ssa Loredana Borrelli del 01.10.2001 ha costituito una Società mista a responsabilità limitata a partecipazione mista con prevalente capitale pubblico denominata "Ortona Ambiente S.r.l.", operante nei servizi di igiene urbana, con sede legale in Ortona (CH) – Via Cavour n. 24 presso la Casa Comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Ortona rientra nel novero delle Amministrazioni che devono ottemperare alla modifica statutaria in quanto lo stesso è partecipe al 51% della Società Ortona Ambiente S.r.l.;

CONSIDERATO opportuno modificare statuto nel senso di optare per la scelta di un Amministratore Unico ed altresì ripristinare la verifica di legge della obbligatorietà o meno del Collegio sindacale consentendo così l'eventuale nomina di un revisore;

CONSIDERATO CHE alla luce di quanto sopra esposto, *nonché dal raffronto puntuale tra le finalità statutarie della Società Ortona Ambiente S.r.l. e le finalità del Comune di Ortona quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale*, l'attività della Società Ortona Ambiente S.r.l. può definirsi al momento necessaria in quanto finalizzata a produrre servizi per conto del Comune di Ortona;

VISTO che il SINDACO mette ai voti l'intero Statuto così come risulta dopo il recepimento delle nuove opzioni, affinché possa essere portato all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Ortona Ambiente Srl;

VISTI il parere favorevole reso dal Dirigente il Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Castiglione, Cieri, Di Martino, Fratino, Napoleone e Musa),

DELIBERA

1. Di prendere atto che, pertanto, lo statuto è costituito da 25 articoli complessivi.
2. Di approvare, per i motivi in premessa specificati, l'intero Statuto come di seguito riportato della Società mista con prevalente capitale pubblico denominata "Ortona Ambiente Srl" con sede legale in Ortona (CH) – Via Cavour n. 24, presso la Casa Comunale;
3. Che vengono fatte salve tutte le modifiche che l'ufficiale Rogante o la Camera di Commercio vorranno apportare;
4. Di autorizzare il sindaco, legale rappresentante del Comune, ad intervenire nell'Assemblea dei soci della Ortona Ambiente Srl con ampio diritto di intervento e di voto in merito all'adozione del nuovo Statuto Sociale e autorizzando tutti i conseguenti adempimenti;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Abruzzo;
6. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Segretario Generale e ai Dirigenti di Settore competenti per i conseguenti adempimenti gestionali;
7. Di trasmettere, inoltre, la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Con la seguente, separata votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Castiglione, Cieri, Di Martino, Fratino e Napoleone) astenuti n. 1 (Musa)

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 5 marzo 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 5 marzo 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

sostituire il nominativo del Presidente "V. D'Ottavio" con "**I. Coccia**" e "assessore anziano R. Serafini", con "**consigliere anziano T. Coletti**".

Ortona, 14 marzo 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' corrente tra il Comune di Ortona e la società IGAM S.r.l., ai sensi dell'articolo 113, lettera e), del D. Lgs. 18/8/2000 N. 267, una società a responsabilità limitata denominata "ORTONA AMBIENTE S.r.l."

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Ortona (CH), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge. L'Amministratore Unico ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece all'Assemblea dei soci l'istituzione di sedi secondarie.

ART. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nonché dei servizi complementari di igiene ambientale, previsti dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 76 del 14 novembre 2000. In particolare, senza che ciò possa costituire nessun limite restrittivo, la società potrà esercitare, senza alcuna limitazione territoriale:

- 1) la gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari;
- 2) la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici, nocivi, nonché di materie prime secondarie e scarti di lavorazione;
- 3) la promozione di campagne di cultura e di sensibilizzazione ecologica dei cittadini;
- 4) il servizio di spazzamento, innaffiamento, disinfezione e pulizia di strade, arenili, aree pubbliche e private ed aree mercatali; il servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie di raccolta dell'acqua piovana, nonché ogni servizio di nettezza urbana e lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde su aree pubbliche e private, ivi incluse la manutenzione del verde pubblico, dei giardini, delle aiuole, delle piazze, la potatura, la decespugliazione e l'irrigazione del patrimonio arboreo pubblico e privato;
- 5) il conferimento, la raccolta, la cernita, lo stoccaggio, il trattamento, il deposito, l'ammasso e la discarica sul suolo e nel suolo e il trasporto dei rifiuti di ogni genere e specie sia per conto proprio che di terzi;
- 6) la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi, la commercializzazione dei loro derivati;
- 7) la gestione dei servizi di raccolta, deposito, recupero e commercializzazione di materie prime secondarie e scarti di lavorazione industriale;

- 8) l'attività di disinfezione e disinfestazione, derattizzazione per conto di enti pubblici e privati con mezzi chimici e fisici, purché nel rispetto delle vigenti leggi relative alla tutela dell'ambiente;
- 9) il recupero, l'utilizzo e la commercializzazione degli eventuali prodotti derivanti dal riciclaggio e/o cernita e/o lavorazione e/o smaltimento dei rifiuti;
- 10) la gestione di ogni servizio relativo a pubbliche utenze e/o ogni altro interesse pubblico;
- 11) l'esecuzione di lavori edili stradali, di movimento terra ed affini, funzionalmente necessario all'esercizio dell'attività societaria ed al perseguimento degli scopi sociali;
- 12) la progettazione, costruzione, manutenzione, organizzazione e riordino di servizi ed impianti di nettezza urbana, complementari e comunque connessi;
- 13) la progettazione (ivi inclusi gli studi di fattibilità), realizzazione, costruzione, acquisto, vendita, permuta, concessione in uso, gestione, conduzione, bonifica, ristrutturazione e risanamento di stabilimenti, impianti di smaltimento e discariche, per il riciclaggio, la selezione e cernita, lo smaltimento, la termodistruzione e/o innocuizzazione di ogni tipo di rifiuti tipologicamente classificabili quali urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, radioattivi ed assimilabili;
- 14) la fattibilità delle modalità di tariffazione specialmente in relazione all'incidenza dei costi di trattamento dei rifiuti prodotti dalle varie categorie di utenti e dal modo con cui gli stessi li conferiscono per lo smaltimento, tenuto conto della tutela dell'ambiente;
- 15) la gestione amministrativa della tariffazione e di tutti gli adempimenti connessi, compresi l'accertamento ed il recupero dei crediti;
- 16) la gestione dei servizi di smaltimento e depurazione dei reflui fluidi nonché degli impianti di depurazione;
- 17) la gestione dei servizi di monitoraggio e consulenza sull'aria con particolare attenzione alla presenza di inquinanti e controllo delle emissioni nell'ambiente di gas, fumi ed altre sostanze;
- 18) la bonifica di siti inquinati e di beni contenenti amianto;
- 19) l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- 20) la gestione di cimiteri.

La società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale o l'esercizio dell'attività. La società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici o privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La società potrà gestire ogni altro servizio di competenza degli enti locali che gli stessi le vorranno affidare. La società potrà altresì, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

- prestare garanzie reali o fidejussorie a favore di società controllate o collegate, di consorzi e di raggruppamenti di imprese a cui partecipi;
- gestire direttamente il gettito afferente il servizio (riscossioni, recupero, gestione tassa);
- assumere, previa delibera dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, partecipazioni dirette ed indirette esclusivamente in società costituite o costituende, aventi finalità identiche o affini.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

ART. 4 - DURATA

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II
CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è stabilito in Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) ed è diviso in numero 52.000 (cinquantaduemila) quote del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

ART. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura, sia mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, restando comunque rispettato il vincolo della partecipazione maggioritaria da parte del Comune di Ortona. Con le stesse modalità e sempre nel rispetto del medesimo vincolo, il capitale potrà essere ridotto.

ART. 7 - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2467 C.C.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

Qualora il socio privato intenda cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini dell'efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società, che sia preventivamente manifestato il gradimento, con deliberazione dell'Amministratore Unico. In caso di diniego resta salvo il diritto di recesso da parte del socio, ai sensi dell'articolo 2473 C.C., da esercitarsi con le modalità di cui al successivo articolo 9. In ogni caso le quote poste in vendita dovranno essere offerte in prelazione al Comune di Ortona, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzarsi al Comune di Ortona e all'Amministratore Unico, con l'indicazione del prezzo richiesto, le modalità ed i termini di pagamento e le generalità dell'acquirente. Il Comune avrà diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle quote poste in vendita entro sei mesi dall'offerta. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, la prelazione potrà essere esercitata versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui al secondo comma. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato, da parte del socio pubblico, eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un esperto che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale esperto verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente rispetto alla sede della società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione. La quota del socio privato non potrà essere oggetto di pegno, usufrutto o costituzione di altro diritto a favore di terzi, senza il preventivo consenso dell'Amministratore Unico.

TITOLO III

RECESSO

ART. 9 - RECESSO

Il socio ha diritto di recesso unicamente nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il diritto di recesso è esercitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzarsi al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle imprese della

delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato, con le stesse modalità, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato dall'Amministratore Unico tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo, fatta alla società. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

ART. 10 - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del Bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Amministratore Unico e la sua revoca;
- c) la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano modificazioni sostanziali dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) il compimento di atti di acquisto, alienazione e concessione di diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili;
- g) il compimento di atti di sottoscrizione, acquisto e vendita di partecipazioni in società aventi finalità identiche o affini alle proprie.

ART. 11 - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis C.C.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2479-bis C.C è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Ortona (CH), dall'Amministratore Unico o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata, telegramma, o anche a mezzo fax, dietro preventivo rilascio per iscritto di esplicita autorizzazione da parte dei destinatari, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e le materie da trattare, da inviare al domicilio di ciascun socio, Sindaci, o al revisore almeno otto giorni prima dell'adunanza. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dai destinatari, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e sindaci o revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) C.C. e ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua mancanza, da

altra persona nominata dall'Assemblea. L'Amministratore Unico è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta per tutti i casi previsti dall'art. 10 e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ART. 13 - NOMINA - REVOCA - DURATA

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci che determina il compenso al momento della nomina e poi di anno in anno nel corso dell'Assemblea che approva il bilancio. La nomina avviene sulla base degli indirizzi espressi dal socio Comune di Ortona ed è scelto tra persone di provata capacità per studio e funzioni svolte, con riguardo particolare alle esperienze maturate nella gestione di Aziende o fattispecie assimilabili con almeno 5 dipendenti. L'Amministratore Unico può essere anche non Socio, è rieleggibile, dura in carica per il periodo di tempo determinato dall'assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi; tuttavia esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Amministratore. Oltre alle ipotesi disciplinate dall'art. 2382 C.C. non potranno ricoprire la carica di Amministratore Unico coloro che: si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dalla legge o da regolamenti Comunali; siano in lite con la Società Ortona Ambiente S.r.l. o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla Società. L'Amministratore Unico non può delegare le proprie funzioni.

ART. 14 - POTERI

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci. I diritti conferiti ai sensi del presente articolo e il diritto di nomina di dell'Amministratore Unico conferito a singoli soci nell'articolo 13 si intendono attribuito personalmente al relativo titolare e non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualunque titolo. L'Amministratore Unico potrà compiere con firma libera tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ed in particolare, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo:

- stipulare contratti con clienti e fornitori, pattuendo anche prezzi e modalità di pagamento; assumere e licenziare personale nel rispetto del C.C.N.L.; scontare cambiali, emettere tratte, effettuare in via continuativa ed in qualunque forma, anche mediante assegni all'ordine di terzi e della Società, qualsiasi prelevamento parziale o totale a valere sulle disponibilità liquide dei conti correnti aperti a favore della Società, nonché a valere su eventuali crediti di conto corrente ed altri crediti alla Società accordati o che saranno accordati, o su eventuali rinnovazioni;
- girare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia emessi e girati da terzi all'ordine della Società, anche con la clausola "non trasferibile", ordinarne il protesto, disporre dell'importo di tali titoli

- come meglio ritenuto, quindi anche versarli nei conti aperti a favore della Società;
- riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, depositi anche cauzionali, assegni di qualsiasi specie, vaglia emessi dagli Istituti di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Cassa del Tesoro, dagli Uffici del Debito Pubblico, dalla Tesoreria, dagli Uffici postali e telegrafonici e da qualsiasi altro ufficio pubblico o privato, rilasciandone quietanze liberatorie e scarichi;
 - richiedere e ritirare libretti di assegni, da emettere a valere sui conti aperti a favore della Società, e rilasciare dichiarazioni di manleva e ricevute di scarico;
 - intervenire in procedure fallimentari, insinuare crediti, discutere, accettare, respingere concordati, anche fiscali, esigere e quietanzare riparti;
 - promuovere istanze sia in via amministrativa che giudiziaria, in ogni grado di giurisdizione;
 - rappresentare la Società in giudizio sia attivamente che passivamente, nominando avvocati e procuratori, con facoltà di revocare il mandato loro conferito;
 - transigere, rinunciare e compromettere vertenze, affidandone la soluzione anche ad arbitri con poteri di amichevoli compositori;
 - fare atti esecutivi e cautelativi, elevare protesti;
 - rappresentare la Società presso le imprese ferroviarie, tranviarie, di trasporto in genere, gli uffici postali e telegrafici in ogni operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, vaglia, pacchi, effetti di ogni specie, lettere anche raccomandate ed assicurate e comunque vincolate, rilasciando ricevute e scarichi;
 - fare quant'altro sia pertinente alla gestione ed amministrazione ordinaria della Società e che non sia dalla Legge o dal presente Statuto espressamente vietato.

ART. 15 - DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Ortona (CH), tutte le volte che lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Sindaci effettivi o revisore a mezzo lettera raccomandata, telegramma, o anche a mezzo fax, dietro preventivo rilascio per iscritto di esplicita autorizzazione da parte dei destinatari, da inviare al domicilio almeno cinque giorni prima della adunanza. Della convocazione deve essere altresì dato avviso, con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata ed entro gli stessi termini, al Sindaco del Comune Di Ortona. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma senza osservanza del predetto termine, purché gli interessati ne vengano a conoscenza entro il giorno precedente a quello fissato per la riunione. In difetto di tali formalità la seduta sarà validamente costituito con la presenza dell'Amministratore Unico e dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni dell'Amministratore Unico devono risultare dal verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato dallo stesso Amministratore e dal segretario nominato di volta in volta. Il verbale deve indicare anche i nominativi dei sindaci presenti ed assenti.

ART. 16 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale, negoziale e giudiziale e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico. E' facoltà dell'Amministratore Unico, nell'ambito dei propri poteri, nominare e revocare mandatari e procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, conferendo loro i necessari poteri. E' inoltre facoltà dell'Amministratore Unico nominare Direttori Tecnici o Amministrativi, anche tra persone estranee alla società, determinandone il compenso.

ART. 17 - COMPENSO

Il compenso annuale spettante all'Amministratore Unico verrà stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, in misura non superiore al 40% dell'indennità di funzione spettante al Sindaco del Comune di Ortona, determinata con D.M. di cui all'articolo 82, 8° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267.

TITOLO VI CONTROLLI

ART. 18 - COLLEGIO SINDACALE

Nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435 – bis C.C. sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale. Questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 c.c.. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nell'ipotesi in cui la nomina del Collegio sindacale non risulti obbligatoria, l'assemblea può deliberare la nomina di un revisore, determinandone le competenze e i poteri secondo quanto disposto dall'art. 2477 C.C. Finché la società non ricorra al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale.

ART. 19 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Amministratore Unico notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro il 15 settembre di ciascun anno. Entro il 30 settembre l'Amministratore Unico deve inviare al Sindaco del Comune di Ortona copia del Bilancio dell'esercizio precedente, nonché copia del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, approvati dall'Assemblea dei soci, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta ed i programmi futuri. Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla Riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) un ulteriore 5% (cinque per cento) alla Riserva statutaria, da effettuarsi fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- c) il residuo ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ART. 22 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. Verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 C.C., ovvero da altre disposizioni di legge, o dal presente Statuto, l'Assemblea verrà convocata senza indugio dagli Amministratori per le necessarie

deliberazioni. E' di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

L'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter C.C.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che sorgessero tra i soci ovvero tra i soci e la società, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da due membri, nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale in cui la società ha sede. La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti. Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. Sede dell'arbitrato sarà Ortona.

ART. 24 - RISOLUZIONE DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare, in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile, secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un professionista con studio nella provincia dove la società ha la propria sede, nominato, su istanza della parte più diligente, contenente dettagliata indicazione del dissidio, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto in cui la società ha sede. Il professionista potrà altresì essere scelto di comune accordo dalle parti interessate. Il professionista nominato o scelto dovrà comunicare tempestivamente alle parti, mediante raccomandata a.r. o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti in contrasto. Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria determinazione ai fini della risoluzione del conflitto entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico. La determinazione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.